

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia (“Ordine”), di contributi, aiuti finanziari, sovvenzioni, sussidi nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura (congiuntamente anche “interventi”), a persone, enti ed organismi pubblici e privati.

Art. 2 – Iniziative e settori di intervento

Ai fini di cui all’art. 1, l’Ordine può intervenire specificatamente a sostegno di iniziative che riguardano:

1. la promozione di attività di sostegno nel settore della formazione professionale, di rilievo per la categoria degli Ingegneri, iscritti in qualsiasi settore e sezione dell’Albo, diverse dalle attività di formazione e aggiornamento professionale poste in essere direttamente dall’Ordine;
2. le attività di sostegno a sviluppo del territorio, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il turismo, le attività produttive, le attività di marketing/pubblicitario, iniziative culturali, etc;
3. le attività a sostegno della protezione civile;
4. le attività a sostegno della difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente;
5. la valorizzazione di iniziative educative, sociali e culturali in riferimento all’associazionismo, al volontariato, alla condizione giovanile, alla pari opportunità e al tempo libero;
6. supporto a progetti di riqualificazione ambientale;
7. altre attività e iniziative di interesse che si andranno ad analizzare di volta in volta.

L’Ordine non concede interventi di nessuna natura (cfr. art. 3) per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o degli ingegneri iscritti all’Albo.

Art. 3 - Natura degli interventi

Gli interventi dell’Ordine nei settori sopra indicati, si possono distinguere in:

- concessione di patrocinio senza intervento finanziario. Il patrocinio rappresenta il riconoscimento del particolare valore delle iniziative organizzative e viene concesso dal Consiglio;
- concessione di patrocinio con contributo finanziario per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative o progetti di particolare valore proposti da soggetti pubblici o privati;
- contributi finanziari una tantum a supporto delle iniziative ritenute di interesse per la categoria degli Ingegneri;
-
-

- finanziamento e co-finanziamento di iniziative i cui progetti vengono elaborati e realizzati in cogestione con altri soggetti, a prescindere dal livello di coinvolgimento dell'Ordine nella cogestione;

L'intervento dell'Ordine può concretizzarsi anche in eventuali forniture di talune prestazioni tecniche.

Qualsiasi forma di intervento dell'Ordine a sostegno di iniziative potrà essere pubblicizzata attraverso mezzi di comunicazione on line, stampa, etc..

Art. 4 – Modalità di intervento

Gli interventi di cui all'art. 3 possono essere richiesti da enti, organizzazioni e associazioni pubbliche o private oppure possono essere valutati autonomamente dall'Ordine laddove risultino di particolare interesse e/o utilità per gli iscritti.

Nel caso in cui gli interventi vengano richiesti dal soggetto percettore, questi dovrà indirizzare domanda all'Ordine con indicazione di

- ogni notizia utile per l'esame dell'iniziativa proposta;
- il preventivo di spesa ed il piano di finanziamento;
- copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all'ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l'entità di eventuali contributi assegnati.

Laddove gli interventi vengano autonomamente valutati dall'Ordine, le indicazioni utili a valutarne l'interesse e/o l'utilità degli iscritti dovranno risultare da verbale di Consiglio.

Art. 5 - Criteri di valutazione

L'Ordine, avuto riguardo alle proprie disponibilità finanziarie, dispone l'entità dell'intervento in base alla valutazione dei seguenti fattori:

- il livello di interesse (internazionale, nazionale, interprovinciale, intercomunale, locale) dell'iniziativa proposta;
- il livello di interesse per gli iscritti;
- attinenza e coerenza dell'iniziativa con l'attività dell'Ordine;
- il valore dell'iniziativa mediante valutazione del suo interesse pubblico complessivo dal punto di vista culturale, scientifico, economico e sociale;
- integrità, moralità e posizionamento del soggetto percettore.

Art. 6 - Assegnazione del contributo

Laddove l'intervento sia stato richiesto, il richiedente, ammesso a contributo con delibera di Consiglio è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma illustrato nella domanda. Qualora l'iniziativa avesse parziale effettuazione, l'Ordine dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato o la sua revoca nel caso di mancata effettuazione dell'iniziativa stessa.

Nelle domande di sovvenzione parziale, il richiedente deve indicare le altre fonti di finanziamento ottenuto e la sua entità: il contributo pubblico non potrà superare il 50% della spesa complessiva.

Art. 7 - Liquidazione del contributo

L'erogazione del contributo avviene sulla base degli accordi assunti con il percettore e può essere versato sia a completamento dell'iniziativa che in via anticipata rispetto alla sua realizzazione.

Art. 8 - Interventi straordinari

Il Consiglio dell'Ordine può disporre di partecipare alla realizzazione di progetti di rilevante interesse non previsti dal presente regolamento, motivando le ragioni del proprio intervento finanziario e fissando le modalità del procedimento di liquidazione.

Art. 9 – Conformità al Regolamento e alla normativa di riferimento

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente Regolamento deve risultare dalle delibere adottati dal Consiglio dell'Ordine.

In conformità alla normativa di cui al D.lgs. 33/2013, l'Ordine pubblica sul proprio sito istituzionale, sezione Consiglio Trasparente, informazioni in merito a concessione Di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altro che siano di importo superiore ad Euro 1000.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in data 01 novembre 2016.